

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-606 del 05/02/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla ITALGEAR s.r.l. per impianto destinato ad attività di fabbricazione di organi di trasmissione ubicato in Via Parini n.18, c.a.p. 40033, Comune di Casalecchio di Reno (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-596 del 01/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla ITALGEAR s.r.l. per impianto destinato ad attività di fabbricazione di organi di trasmissione ubicato in Via Parini n.18, c.a.p. 40033, Comune di Casalecchio di Reno (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ITALGEAR s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione di organi di trasmissione sito a Casalecchio di Reno, in via Parini n.18, c.a.p. 40033, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2019-1385 del 21/03/2019, con scadenza di validità in data 25/3/2034, e rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno con provvedimento prot. n. 9816 del 26/3/2019, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Casalecchio di Reno;
 - b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Casalecchio di Reno.

- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae con determinazione n. DET-AMB-2019-1385 del 21/03/2019, con scadenza di validità in data 25/3/2034 e contestualmente richiede al S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 6) Obbliga la ITALGEAR s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ITALGEAR s.r.l., 00522130376, P.IVA 02094261209, con sede legale e stabilimento a Casalecchio di Reno, in via Parini n.18, c.a.p. 40033, ha presentato, nella persona del procuratore speciale di ITALGEAR s.r.l. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno in data 7/8/2023 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 138084 del 8/8/2023, confluita nella **Pratica Sinadoc 30357/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 171985 del 10/10/2023, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno una richiesta di integrazioni per la matrice impatto acustico.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 176440 del 17/10/2023, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Hera S.p.A. con propria nota prot. 99868 del 9/11/2023 acquisita agli atti di Arpae prot. 190289 del 9/11/2023, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno la conferma del parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto già precedentemente espresso prot. 16060 del 12/2/2019.
- La ITALGEAR s.r.l. con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 192192 del 13/11/2023 ha presentato integrazione volontaria per la matrice impatto acustico.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 197528 del 21/11/2023, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Il Comune di Casalecchio di Reno con propria nota prot. 37247 del 27/11/2023, agli atti prot. 201487 del 27/11/2023, ha trasmesso il nulla osta acustico di propria competenza.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto del silenzio assenso del Comune di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Casalecchio di Reno per la matrice scarichi in pubblica fognatura (proseguimento senza modifiche), acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 896,00 come di seguito specificato:

All.A - Proseguimento senza modifiche matrice scarico acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - modifica sostanziale emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00;

All.C - modifica sostanziale impatto acustico cod.tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 1/2/2024

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n.126 del 14/12/2021 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana alla dottoressa Patrizia Vitali.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della ITALGEAR s.r.l. ubicato in Via Parini n.18, c.a.p. 40033, Comune di Casalecchio di Reno (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarichi in pubblica fognatura classificati dal Comune di CASALECCHIO DI RENO (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarico formato dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici, spogliatoi e refettorio, Acque Meteoriche di Dilavamento provenienti da aree di transito e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti, recapitante in Pubblica Fognatura:
- Scarico formato dall'unione di Acque Meteoriche di Dilavamento provenienti da aree di transito e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti in corrispondenza di condotta delle acque chiare del Consorzio Ca' Bassa, per il quale è fatta salva ogni ulteriore prescrizione del gestore.
- Scarico formato dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici, Acque Meteoriche di Dilavamento provenienti da aree di transito e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti, recapitante in Pubblica Fognatura.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di CASALECCHIO DI RENO con parere favorevole prot. 29613 del 22/2/2019, visto anche il parere di Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua, prot. 22871 del 12/02/2019, come confermato con parere prot. 99868 del

9/11/2023. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

E' fatta salva ogni ulteriore prescrizione del gestore della condotta (Consorzio Ca' Bassa).

NOTE:

1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Copia della precedente autorizzazione allo scarico n. DET-AMB-2019-1385 del 21/03/2019 rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno con provvedimento prot. n. 9816 del 26/3/2019.

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno in data 7/8/2023 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 30357/2023. Documento redatto in data 1/2/2024

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzamboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di CASALECCHIO DI RENO
Servizi al Territorio-Servizio Attività Produttive-
SUAP
Via dei Mille, 9
40033 CASALECCHIO DI RENO BO
suap.casalecchio@cert.provincia.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
Area Autorizzazioni Concessioni Metropolitana -
Distretto Urbano
Via Ronzani, 7/39
40033 CASALECCHIO DI RENO BO
aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 09 novembre 2023
Prot. n.0099868/23

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo scarico e
Omologhe/MM

OGGETTO: *Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 57/2023 Richiesta di parere Prot. 72953 del 09/08/2023;
- Rif. pratica SUAP Prot 25001 07/08/2023.

▪ Ragione sociale ditta	ITALGEAR SRL
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA PARINI, 18 - CASALECCHIO DI RENO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Attività industriali LAVORAZIONE MECCANICA
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale
▪ Ricettore dello scarico	-S1 fognatura nera -S2 Fognatura bianca -S3 Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	
▪ Impianto finale di trattamento	Depuratore IDAR Bologna, Via Shakespeare,29

La modifica sostanziale di AUA riguarda le seguenti modifiche impiantistiche: eliminazione fase di sbarbatura (E10), inserimento di nuova fase di dentatura (E17) e modifiche disposizione macchine (E9,E11). Il richiedente allega propria dichiarazione, con firma e data del 19/07/2023, di invarianza dei scarichi idrici assunta da codesta Ditta con proprio protocollo 72953 del 09/08/2023.

1) Si prende atto dell'avvio della pratica di MS dell'AUA DET-AMB-2019-1385 per la sola matrice emissioni in atmosfera rimanendo invariate le caratteristiche quali-quantitative degli scarichi idrici. Rimangono invariate le prescrizioni formulate nel parere PA&S 20/2019 parte integrante dell'atto sopra citato.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via

C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica :
michele.marcosignori@gruppohera.it

Cordiali saluti

Firmata digitalmente
Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Dott. Ing. Paolo Gelli



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)



AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio Parchi, Raccolta differenziata, Prevenzione ambientale

Prot. N°5948/2019

AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE, L'AMBIENTE E
L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
VIA TRIACHINI, 17
40138 - BOLOGNA (BO)

Oggetto: PARERE PER RILASCIO AUA: "ITALGEAR SRL", SITA IN VIA PARINI 18, CASALECCHIO DI RENO.

Vista la Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta "ITALGEAR SRL" in merito al sito produttivo di via Parini 18, Casalecchio di Reno, relativa allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura.

Visto il parere Favorevole espresso da Hera S.p.a., il 12/02/2019 ricevuto con PEC pg. 4509 del 12/02/2019, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'emissione dell'autorizzazione allo scarico relativa alla ditta "ITALGEAR SRL" sita in Casalecchio di Reno via Parini 18, sotto l'osservanza delle prescrizioni indicate da Hera S.p.a. nella nota (PEC pg. 4509 del 12/02/2019).

Distinti saluti

Casalecchio di Reno, li 22/02/2019 12:24:34

PASSERINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 12 febbraio 2019
Prot. n. 16060

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Area Servizi al Territorio
Servizio Parchi, Raccolta Differenziata,
Prevenzione Ambientale

Via dei Mille, 9
40033 CASALECCHIO DI RENO BO

comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aoobo@cert.arpa.emr.it

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera SpA Data prot.: 25/01/2019 Num. prot.: 0009134
PA&S numero 20/2019

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "Italgear srl"- Fabbricazione organi di trasmissione meccanica, mediante lavorazioni meccaniche di dentatura e rettifica.

sita in Via Parini n°18 - Comune di Casalecchio di Reno (BO).

*Comune di Casalecchio di Reno, Servizi al Territorio, Prot. n°2476 e 2482
Tit.06 clas. 09 fasc. 36/2018*

Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflui.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Ugo Poppi codice fiscale PPPGUO39T24C469G in qualità di rappresentante legale della Ditta "ITALGEAR SRL" codice fiscale / p. IVA 020942611209 con sede legale e insediamento esercente l'attività di fabbricazione di organi di trasmissione meccanica, in via Parini n°18 - Comune di Casalecchio di Reno (BO).

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che ;

- ✓ la ditta realizza lavorazioni meccaniche di dentatura, sbavatura, smussatura, rettifica di particolari metallici finalizzata alla realizzazione di organi di trasmissione meccanica;
- ✓ da quanto appreso con la documentazione consegnata, nel corso del processo produttivo non viene utilizzata acqua per le fasi di lavorazione eccezion fatta per le operazioni di lavaggio mediante due macchine lavametalli i cui reflui liquidi sono smaltiti come rifiuto da ditta autorizzata ;
- ✓ l'edificio in cui è ubicato lo stabilimento è dotato di reti autonome per il deflusso dei reflui verso la pubblica fognatura, afferente al depuratore di Bologna - IDAR che danno origine ai seguenti scarichi:

- scarico, identificato con **S1** nella cartografia allegata, ove è convogliata la miscela composta dalla unione delle acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi e refettorio) e dai reflui meteorici non contaminati (coperti e aree di transito) della parte nord ed est dello stabilimento ed afferente alla pubblica fognatura;
- scarico, identificato con **S2** nella cartografia allegata, ove sono convogliate le acque reflue meteoriche non contaminate (coperti e aree di transito) della parte ovest e di parte di quella sud dello stabilimento ed afferente alla condotta delle acque chiare del consorzio Ca' Bassa;
- scarico, identificato con **S3** nella cartografia allegata, ove è convogliata la miscela composta dalla unione delle acque reflue domestiche (servizi igienici) e dai reflui meteorici non contaminati (coperti e aree di transito) della parte sud e parte della zona est dello stabilimento ed afferente alla pubblica fognatura;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs. 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche (bagni e servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **le acque meteoriche di dilavamento non contaminate;**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**
- **le componenti metalliche da sottoporre a lavorazione, compresi i contenitori vuoti suscettibili di sporcamento, gli scarti metallici di lavorazione o i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio al fine di limitare il possibile dilavamento di sostanze ivi contenute;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;**
 - **consentire il prelievo delle acque per caduta;**
 - **essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**

- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modifica che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto ITALGEAR Srl

comune di Casalecchio di Reno - via Parini n°18

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione organi di trasmissione svolta dalla società ITALGEAR Srl nello stabilimento posto in comune di Casalecchio di Reno, via Parini n° 18 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società ITALGEAR Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E3
PROVENIENZA: DENTATURA

Portata massima	11000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare/nebbie oleose	10 mg/Nm ³
---	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E9
PROVENIENZA: DENTATURA CONICA

Portata massima	5200 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare/nebbie oleose.....	10 mg/Nm ³
---	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E11
PROVENIENZA: SBAVATURA

Portata massima	3900 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E12
PROVENIENZA: LAVAGGIO 1

Portata massima	5200 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	10 mg/Nm ³
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: LAVAGGIO 2

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	10 mg/Nm ³
---	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: CAPPASPIRAZIONE

Portata massima	1400 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	5 mg/Nm ³
Acido nitrico e suoi sali (espressi come HNO ₃).....	5 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: AFFILATURA

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E16

PROVENIENZA: RETTIFICA

Portata massima	11000 Nm ³ /h
-----------------------	--------------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Altezza minima	8 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie oleose	10 mg/Nm ³
---------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro in fibra di vetro

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E17

PROVENIENZA: DENTATURA CONICA 2

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare/nebbie oleose	10 mg/Nm ³
--	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: SABBIATURA

Portata massima	300 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE A01

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA – 0,686 MW METANO

EMISSIONE A02

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA – 0,115 MW METANO

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non è superato il valore di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONI S01 - S10

PROVENIENZA: SFIATI E RICAMBI ARIA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2

diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici

esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

	17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO ₃) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E17, E18 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E17 ed E18, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno in data 7/8/2023 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 30357/2023. Documento redatto in data 1/2/2024

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della ITALGEAR s.r.l. ubicato in Via Parini n.18, c.a.p. 40033, Comune di Casalecchio di Reno (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società ITALGEAR s.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica del Comune di Casalecchio di Reno.
2. Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano prot. 197528 del 21/11/2023.
3. Visto il parere/nulla osta acustico del Comune di Casalecchio di Reno con nota prot. 37247 del 27/11/2023.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Casalecchio di Reno, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano prot. 197528 del 21/11/2023, con parere favorevole/nulla osta acustico prot. 37247 del 27/11/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con prot. 201487 del 27/11/2023). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa

comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno in data 7/8/2023 e successive integrazioni, in particolare:

Elaborato “APPENDICE ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PREVISIONALE del 30 MAGGIO 2023” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 9/11/2023 dal sig. Stefano Boschi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla ITALGEAR s.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con prot. 192192 del 13/11/2023).

Pratica Sinadoc 30357/2023. Documento redatto in data 1/2/2024



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Area Servizi al Territorio
Servizio Parchi Rifiuti Energia Inquinamento



Fascicolo 06/09 – 2018/36

Addì, 27/11/2023

Spett.le

ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Unità AUA e acque reflue
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

e p.c.

ARPAE
Area di Prevenzione Ambientale Metropolitana
Servizio Territoriale – Distretto Urbano
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

HERA SPA - Direzione acqua
PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

OGGETTO: D.P.R. 59/2013. PRATICA N° SRMGPP54E26F240Z-202305090916-2836791. Pratica SINADOC n. 30357/2023. Modifica sostanziale AUA per eliminazione fase di sbarbatura (E10), inserimento di nuova fase di dentatura (E17) e modifiche disposizione macchine (E9,E11) – Italgear srl, Via Parini 18. Nulla osta acustico

Richiamata l'istanza registrata al P.G. n. 25001 del 07/08/2023 relativa allo stabilimento "Italgear srl" sito in Via Parini 18, ai fini del rilascio della variazione sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'atto di ARPAE Bologna ARPAE DET-AMB-2019-1385.

Considerato che con nota P.G. n. 25171 del 08/08/2023 lo scrivente Servizio ha richiesto la verifica della completezza documentale agli Enti competenti, oltre che il supporto ad ARPAE – APAM – Servizio Territoriale per l'espressione del parere in merito alla matrice di impatto acustico, ai fini di dare formale avvio al procedimento in oggetto ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/2013.

Successivamente, con nota prot. N.ro 172933/2023 del 11/10/2023 (Ns. P.G. n. 31518 del 12/10/2023) ARPAE - Area Autorizzazioni Concessioni Metropolitana ha inoltrato la richiesta di documentazione integrativa di ARPAE APAM per la matrice di impatto acustico.

Lo scrivente Servizio ha richiesto le integrazioni alla ditta proponente in data 13/10/2023 P.G. n. 31631, sospendendo contestualmente i termini dell'istruttoria della pratica in oggetto fino all'avvenuta presentazione di tutte le integrazioni richieste.

Con nota del 10/11/2023, P.G. n. 35036, Italgear srl ha trasmesso le integrazioni richieste, inoltrate agli Enti interessati dallo scrivente SUAP con nota P.G. n. 35278 del 13/11/2023.

Visto il parere per la matrice impatto acustico formulato dal Distretto Urbano del Servizio territoriale di Arpae, prot. 197528 del 21/11/2023 (ricevuto da ARPAE APAM con P.G. n. 36822 del 23/11/2023 e da ARPAE AAC con P.G. n. 36959 del 23/11/2023), allegato parte integrante del presente atto.

Visti:

- la L. n. 447/95 e s.m.i. “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- il vigente Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;
- la L. n. 241/90 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

Per tutto quanto sopra citato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

rilascia **nulla osta per la matrice acustica**, necessario ad aggiornare l'atto autorizzativo, relativamente alla ditta Italgear srl con sede in Via Parini 18 a Casalecchio di Reno (BO), nel rispetto della seguente vincolante prescrizione:

- in periodo notturno dovranno essere disattivate tutte le sorgenti sonore dell'attività.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio
Servizio Parchi Rifiuti Energia Inquinamento
Andrea Passerini

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*



Al Comune di Casalecchio di Reno

Area Servizi al Territorio Servizio
Parchi Rifiuti Energia Inquinamento
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Arpae

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di Arpae Bologna
Via San Felice n. 25
40122 Bologna
c.a. Bernardi
trasmesso tramite posta interna

Oggetto: Modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale della ditta Italgear srl di via Parini 18 a Casalecchio di Reno. Parere acustico.

La ditta **Italgear srl** è una ditta operante nel settore della costruzione di ingranaggi in via Parini 18 a Casalecchio di Reno.

La richiesta di modifica sostanziale di AUA avanzata riguarda un progetto di eliminazione della fase di sbarbatura (E10) inserimento di nuova fase di dentatura (E17 ed E18) e una modifica di disposizione delle macchine (E9 e E11).

Dalla disamina della documentazione previsionale di impatto acustica trasmessa, a firma del tecnico competente Stefano Boschi del 13/05/2023 e dalle successive integrazioni del 09/11/2023 risulta che:

- l'attività è posta in classe acustica V e il recettore individuati più prossimo è posto oltre confine sud, in classe acustica V;
- l'area risulta influenzata dal rumore generato dal traffico veicolare presente sull'asse attrezzato sud ovest posto oltre il confine nord dell'attività;
- sono state caratterizzate le sorgenti sonore esistenti, le nuove sorgenti sonore dell'attività e l'unica sorgente sonora che influenza il clima acustico dell'area (l'asse attrezzato) con una misura in periodo diurno di media durata. La caratterizzazione delle sorgenti sonore aziendali ha tenuto conto della possibilità per l'attività di effettuare lavorazioni a portoni aperti;
- nello studio si è fatto ricorso all'utilizzo di un modello di calcolo, IMMI, preventivamente tarato e successivamente implementato con le sorgenti sonore dell'attività. Il modello ha restituito mappe acustiche per il periodo di riferimento diurno che dimostrano il rispetto del limite di immissione assoluto ai confini e al recettore individuato nel quale sono previsti livelli ambientali sotto la soglia di applicabilità del criterio differenziale.

Visto quanto riscontrato dal consulente aziendale si ritiene possa essere rilasciato il nulla osta acustico necessario ad aggiornare l'atto autorizzativo a condizione che:

- in periodo notturno vengano disattivate tutte le sorgenti sonore dell'attività.

L'istruttoria è stata curata dal tecnico Milazzo Francesco tecnico al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Il Responsabile del Distretto
Dott.ssa Paola Silingardi
(o suo delegato)
Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.